

**FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E REAGENTI PER IL DIPARTIMENTO DI  
FARMACIA E BIOTECNOLOGIE DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ  
DI BOLOGNA**

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**

**CUI: F80007010376201800065**

**CPV<sub>lotto 1</sub>: 24000000 Sostanze chimiche**

**CPV<sub>lotto 2</sub>: 33696500 Reattivi per laboratorio**

F.to Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Valentina Vasina

## **Indice**

<b>Art. 1 – Premessa</b> .....	3
<b>Art. 2 – Quadro normativo di riferimento</b> .....	3
<b>Art. 3 – Obiettivi del progetto e strategie per la sua realizzazione</b> .....	3
<b>Art. 4 – Convenzioni Consip ed Intercent-ER</b> .....	4
<b>Art. 5 – Elementi essenziali del progetto</b> .....	4
<b>Art. 5.1 – Oggetto dell’Accordo Quadro</b> .....	4
<b>Art. 5.2 – Suddivisione in lotti</b> .....	4
<b>Art. 5.3 – Durata e articolazione temporale dell’Accordo quadro</b> .....	4
<b>Art. 5.4 – Importo economico dell’Accordo quadro</b> .....	5
<b>Art. 5.5 – D.U.V.R.I.</b> .....	6
<b>Art. 5.6 – Determinazione del valore dell’appalto</b> .....	6
<b>Art. 5.7 – Individuazione dei soggetti con cui stipulare l’Accordo quadro</b> .....	6
<b>Art. 5.8 – Modalità di emissione degli ordini di fornitura</b> .....	6
<b>Art. 6 – Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione</b> .....	7
<b>Art. 7 – Copertura finanziaria</b> .....	8
<b>Art. 8 – Motivi di esclusione e criteri di selezione degli operatori economici</b> .....	8
<b>Art. 9 – Contenuto dell’offerta economica</b> .....	8
<b>Art. 10 – Garanzia definitiva</b> .....	8
<b>Art. 11 – Pagamenti e fatturazione</b> .....	9
<b>Art. 12 – Penali</b> .....	9

### **Art. 1 – Premessa**

La presente iniziativa di gara ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, per ogni lotto di gara, con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in base al quale affidare, tramite specifici ordini di fornitura, la fornitura di prodotti chimici e reagenti per biologia molecolare e cellulare da destinarsi al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie- FaBiT dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per le attività di didattica e di ricerca.

### **Art. 2 – Quadro normativo di riferimento**

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati da:

- a) Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - c) Legge 168/1989;
  - d) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”;
  - e) Norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24, in quanto applicabili alla presente gara;
  - f) Decreto sulla “*Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)*”, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
  - g) “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - h) “*Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna*”, emanato con D.R. n. 1693 del 29.12.2015 e s.m.i.;
  - i) Normativa di settore;
  - j) Norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, e nello Schema di contratto;
- e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.

### **Art. 3 – Obiettivi del progetto e strategie per la sua realizzazione**

Il FaBiT ha manifestato l'esigenza di dotarsi di uno o più strumenti contrattuali per l'approvvigionamento di prodotti chimici e reagenti per biologia molecolare e cellulare, al fine di:

- rispondere tempestivamente alle richieste d'acquisto di materiale destinato ad attività di didattica e di ricerca;
- garantire la continuità sperimentale e della ricerca;
- garantire ai destinatari un'ampia copertura contrattuale in termini di gamma di prodotti;
- evitare la duplicazione delle attività amministrative dovute alla frammentazione della domanda.

Per la definizione della strategia d'acquisto è stata svolta un'attività di benchmark con alcune iniziative di gara simili indette da altri Atenei (in particolare, procedura aperta per la fornitura di solventi, reagenti organici, reagenti inorganici e reagenti area biologica per le esigenze dei Laboratori dei Dipartimenti indetta nel 2019 dall'Università di Brescia e procedura per la fornitura di reagenti chimici, biologici, vetreria/plastiche e materiale vario indetta nel 2017 dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca).

Per la predisposizione dell'iniziativa è stata, inoltre, svolta un'attività di aggregazione e razionalizzazione del fabbisogno, allo scopo di far confluire in un'unica iniziativa di gara acquisti omogenei e conseguire, laddove possibile, un risparmio economico legato al raggiungimento di economie di scala, grazie all'aggregazione dei volumi di spesa.

Per il conseguimento degli obiettivi sopra riportati, si ritiene che lo strumento contrattuale più idoneo sia quello dell'Accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, poiché consentirà al Dipartimento di conseguire la più ampia copertura in termini di prodotti e formati disponibili e, allo stesso tempo, di dotarsi della flessibilità necessaria per l'approvvigionamento dei prodotti oggetto dell'iniziativa, semplificando l'iter di affidamento del

singolo ordine. Visti gli obiettivi di razionalizzazione che si intende perseguire, l'Università si riserva la possibilità di estendere l'Accordo quadro anche ad altri dipartimenti.

#### **Art. 4 – Convenzioni Consip ed Intercent-ER**

L'Università procede in via autonoma all'acquisto dei beni oggetto dell'iniziativa, senza avvalersi delle centrali di committenza nazionale (Consip) e regionale (Intercent-ER) in quanto la categoria merceologica e l'oggetto della procedura non sono presenti in Convenzioni/Accordi quadro aggiudicati dalle suddette centrali.

#### **Art. 5 – Elementi essenziali del progetto**

Si illustrano di seguito gli elementi che contraddistinguono il progetto relativo al presente appalto.

##### **Art. 5.1 – Oggetto dell'Accordo Quadro**

La presente iniziativa di gara ha ad oggetto l'Accordo Quadro, per ogni lotto di gara, con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in base al quale affidare, tramite specifici ordini di fornitura, la fornitura di prodotti chimici e reagenti per biologia molecolare e cellulare da destinarsi al FaBiT.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'Università si garantisce l'esercizio dell'opzione di acquisto per la fornitura mediante consegna differita durante tutto il periodo di validità dell'Accordo quadro, sulla base di ordini di fornitura emessi dalla Segreteria amministrativa della struttura ordinante [fabit.dipartimento@pec.unibo.it](mailto:fabit.dipartimento@pec.unibo.it) Lo Schema di Accordo quadro, completo dei relativi allegati, e la documentazione di gara determinano tutte le condizioni di fornitura.

Sono parte integrante della fornitura le attività di trasporto e consegna.

Le caratteristiche tecniche e qualitative minime dei prodotti oggetto della procedura sono indicate nel Capitolato tecnico e nello Schema di offerta economica.

I prodotti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione dell'offerta e a tutte quelle emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale.

Ogni prodotto deve inoltre essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.

##### **Art. 5.2 – Suddivisione in lotti**

L'appalto è suddiviso in due lotti merceologici poiché prevede la fornitura di due distinte tipologie di prodotti (chimici e reagenti).

Si precisa che ciascun operatore economico potrà presentare offerta per uno o per entrambi i lotti e che, al fine di consentire la massima partecipazione da parte di tutti gli operatori economici del settore interessati all'iniziativa, potranno essere presentate offerte parziali, ovvero per ciascun prodotto individuato all'interno di ciascun lotto.

I fornitori aggiudicatari dell'Accordo quadro verranno pertanto individuati in corrispondenza di ciascun prodotto.

##### **Art. 5.3 – Durata e articolazione temporale dell'Accordo quadro**

Ciascun Accordo quadro decorre dalla data del verbale di avvio della fornitura e avrà una durata di 2 (due) anni. Resta inteso che per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo durante il quale il Dipartimento potrà emettere ordini di fornitura.

Gli operatori economici con i quali verrà stipulato l'Accordo quadro, saranno tenuti ad eseguire tutte le forniture che la struttura ordinerà (mediante l'emissione di ordini di fornitura) prima della data di scadenza dell'Accordo quadro, anche nel caso in cui l'ordine sia emesso l'ultimo giorno di validità dello stesso. In tal caso, il termine di efficacia del contratto si deve intendere prorogato per tutto il periodo di tempo necessario per garantire l'esecuzione dell'ultima fornitura ordinata, senza che il Fornitore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione della fornitura nelle more della stipula dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione dell'Accordo quadro, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.

È previsto il rinnovo dell'Accordo quadro per ulteriori 2 (due) anni, da esercitare disgiuntamente anche di anno in anno. La motivazione sottesa alla previsione del rinnovo del contratto per ciascun lotto è legata alla natura della fornitura, caratterizzata da beni per i quali il Dipartimento dovrà garantire la continuità dell'approvvigionamento.

#### **Art. 5.4 – Importo economico dell'Accordo quadro**

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore massimo complessivo presunto dell'Accordo quadro è pari a € **1.400.000,00 euro**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, di cui:

<b>Lotto</b>	<b>Valore complessivo della fase principale (2 anni) oltre IVA</b>	<b>Opzioni per l'acquisto di eventuali prodotti proposti a listino</b>	<b>Valore complessivo del rinnovo (2 anni) oltre IVA</b>	<b>Valore complessivo (fase principale + rinnovo+ opzioni), oltre IVA</b>
Lotto 1 – Prodotti chimici	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 350.000,00
Lotto 2 – Prodotti reagenti per biologia molecolare e cellulare	€ 500.000,00	€ 50.000,00	€ 500.000,00	€ 1.050.000,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>

L'importo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali è pari a € **0,00 euro**.

Nello specifico gli importi, IVA esclusa, sono così suddivisi:

#### ➤ LOTTO 1

- € 150.000 per fase principale del contratto della durata di 2 anni;
- € 25.000 per l'acquisto di eventuali prodotti offerti a listino durante la fase certa del contratto e € 25.000 durante il rinnovo di ulteriori due anni, per un totale di € 50.000 per le opzioni;
- € 150.000 per il rinnovo di due anni, da esercitare disgiuntamente anche di anno in anno.

#### ➤ LOTTO 2

- € 500.000 per fase principale del contratto della durata di 2 anni;
- € 25.000 per l'acquisto di eventuali prodotti offerti a listino durante la fase certa del contratto e € 25.000 durante il rinnovo di ulteriori due anni, per un totale di € 50.000 per le opzioni;
- € 500.000 per il rinnovo di due anni, da esercitare disgiuntamente anche di anno in anno.

Si precisa che i valori indicati sono meramente presunti e sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno della struttura che utilizzerà l'Accordo quadro nell'arco di durata temporale dello stesso. Pertanto la predetta stima non è in alcun modo vincolante per l'Università poiché dipenderà dalle effettive necessità connesse alle attività di ricerca e didattica, per le quali è possibile effettuare unicamente previsioni e stime.

L'importo dell'Accordo quadro e, quindi la somma dei singoli ordini di fornitura per entrambi i lotti di gara (inclusi gli ordini per l'acquisto dei prodotti a listino, di cui al paragrafo "Contenuto dell'offerta economica"), non sarà superiore, nel periodo di durata dell'Accordo quadro stesso, al valore complessivo stimato riportato in tabella. Gli operatori economici, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, si impegnano pertanto ad accettare tali ordini di fornitura alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.

#### **Art. 5.5 – D.U.V.R.I.**

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

#### **Art. 5.6 – Determinazione del valore dell'appalto**

Il valore dell'appalto è stato determinato sulla base dei prezzi attualmente corrisposti dal Dipartimento per l'acquisto dei medesimi prodotti, nonché dall'analisi dell'andamento dei prezzi del mercato di riferimento.

#### **Art. 5.7 – Individuazione dei soggetti con cui stipulare l'Accordo quadro**

L'aggiudicazione dell'Accordo quadro avverrà nei confronti di tutti gli operatori economici che abbiano presentato offerta valida e la graduatoria, per ciascun prodotto, sarà determinata sulla base dei prezzi unitari offerti dichiarati nello Schema di offerta economica, in base al criterio del prezzo più basso. Nel caso in cui i singoli prezzi riportati nella lista prezzi di due o più concorrenti risultino uguali, quindi in caso di parità in graduatoria rispetto al singolo prodotto, si procederà, a sorteggio pubblico secondo modalità che verranno comunicate.

La determinazione della graduatoria sarà funzionale all'emissione degli ordini di fornitura, come meglio specificato nel paragrafo successivo.

#### **Art. 5.8 – Modalità di emissione degli ordini di fornitura**

Successivamente alla stipula dell'Accordo quadro e per tutta la durata dello stesso, il Dipartimento emetterà gli ordini di fornitura nei confronti dell'operatore economico, per il prodotto di interesse, a parità di specifiche tecniche (incluso il confezionamento), sulla base della graduatoria determinata in funzione del minor prezzo offerto.

L'affidamento dell'ordine di fornitura avverrà senza riaprire alcun confronto competitivo, essendo disciplinati nella documentazione di gara e nell'Accordo Quadro tutti i termini e le condizioni che disciplinano la prestazione.

La struttura potrà motivatamente derogare al principio del minor prezzo per l'affidamento degli ordini di fornitura nelle ipotesi di:

- assenza temporanea del prodotto richiesto, individuato dall'applicazione del criterio del minor prezzo;
- esigenze di continuità della ricerca e della didattica;
- specifiche esigenze tecniche;

- esigenze legate ad evitare la frammentazione degli ordini nel caso di spedizioni con ghiaccio secco.

Inoltre, il Dipartimento si riserva di rilanciare il confronto competitivo con gli Operatori economici di un determinato prodotto presente nell'elenco prodotti dell'Accordo quadro e offerto, qualora per quel determinato prodotto venisse proposto uno sconto in ambito di campagne promozionali a livello internazionale, ovvero un prezzo inferiore rispetto al miglior prezzo offerto nell'ambito dell'Accordo quadro, tale da determinare un notevole risparmio economico per la Stazione Appaltante. In tal caso ai fornitori, che avevano presentato offerta, verrà richiesto un nuovo preventivo limitato all'acquisto di quello specifico prodotto con le tempistiche e le basi d'asta che saranno dettagliate nella richiesta stessa.

Resta inteso che al termine dell'acquisto saranno ripristinate le condizioni economiche previste nell'Accordo quadro.

Si precisa anche che i fornitori potranno presentare un listino, contenente prodotti non compresi nell'elenco dei prodotti di cui agli allegati 1 e 2 del Capitolato, che la struttura si riserva l'opzione di utilizzare durante l'esecuzione del contratto.

Inoltre, qualora la struttura avesse necessità di acquistare prodotti contenuti in tali listini e gli stessi sono stati offerti da due o più fornitori, si applicherà il criterio del prezzo più basso. La struttura potrà motivatamente derogare al principio del minor prezzo nelle ipotesi di cui sopra.

Nel caso in cui, all'atto dell'emissione dell'ordinativo di fornitura, i singoli prezzi dei prodotti da acquistare riportati nei listini di due o più concorrenti risultino uguali, prima di procedere con l'ordinativo di fornitura, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sul prezzo specifico, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

Gli ordini di fornitura saranno emessi in modalità telematica (a mezzo PEC) ovvero mediante l'utilizzo della piattaforma web service eventualmente messa a disposizione dai Fornitori all'avvio del contratto, con le modalità da concordare via mail con il RUP.

Negli ordini di fornitura verranno indicate le quantità di prodotto richiesto e il luogo di consegna. Il corrispettivo di ogni ordine di fornitura sarà pertanto determinato dalla sommatoria delle quantità acquistate moltiplicate per il prezzo unitario indicato in sede di offerta.

Il corrispettivo sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente ordinato, regolarmente eseguito dall'Appaltatore ed accertato dal Dipartimento.

Le quantità stimate, indicate nella documentazione di gara, non costituiscono un minimo o un massimo d'ordine che il Dipartimento si impegna ad acquistare.

L'importo presunto dell'Accordo quadro, quindi, potrà subire modificazioni in diminuzione senza che ciascun Fornitore aggiudicatario possa vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro. Qualora l'importo presunto non dovesse essere sufficiente a soddisfare ulteriori esigenze emerse nel corso di esecuzione della fornitura, si procederà ad un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016, ordinando al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo quadro.

#### **Art. 6 – Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione**

Il RUP propone di espletare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, tenuto conto delle caratteristiche standardizzate dei prodotti descritti nel Capitolato tecnico e nello Schema di offerta economica, le cui condizioni sono definite dal mercato.

Al termine della suddetta procedura verranno individuati gli operatori economici con i quali stipulare l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016.

I termini per lo svolgimento della procedura di gara e per la presentazione delle offerte sono fissati nel Disciplinare di gara.

### **Art. 7 – Copertura finanziaria**

Considerata la natura dell'Accordo quadro, il cui valore non costituisce un importo massimo garantito, la copertura finanziaria verrà definita al momento dell'emissione di ciascun ordine di fornitura.

I costi a carico dell'Ateneo per il contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato con Delibera ANAC n 1121 del 29 dicembre 2020), pari a 600,00, trovano copertura finanziaria sul BDF 2022 sulla voce co.an CA.EC.02.12 - altri costi.

### **Art. 8 – Motivi di esclusione e criteri di selezione degli operatori economici**

Il RUP propone di richiedere i seguenti requisiti:

- 1) requisiti di ordine generale: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
  - iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali; in caso di società cooperative e consorzi di cooperative, iscrizione nell'Albo delle società cooperative (D.M. Attività Produttive 23/06/2004).
  - se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all'allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Non sono richiesti di requisiti di capacità tecnica-professionale e di capacità economica e finanziaria poiché il mercato della fornitura è un settore altamente specialistico e gli ordini di fornitura che saranno emessi nell'ambito dell'Accordo quadro avranno importi contenuti.

### **Art. 9 – Contenuto dell'offerta economica**

L'Offerta economica dovrà essere compilata utilizzando il modello di offerta economica predisposto dalla Stazione appaltante, debitamente compilato, da cui si evincano, in corrispondenza di ciascun prodotto (sub-lotto) per cui si presenta offerta, le seguenti informazioni:

- a. Il prezzo per UM offerto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- b. Confezionamento offerto;
- c. Nome commerciale e codice prodotto;
- d. Se la consegna del prodotto necessita o meno di ghiaccio secco;
- e. Nella lista prezzi dovrà inoltre essere indicato, in testata del foglio Excel, il prezzo aggiuntivo riconosciuto una tantum per consegna con ghiaccio a secco. Tale valore non può superare l'importo di € 35,00 a consegna.

Per ciascuno dei due lotti per cui si presenta offerta, il concorrente potrà inoltre allegare un ulteriore listino prodotti, non compresi nell'elenco dei prodotti di cui allo Schema di offerta economica, a cui applicherà lo sconto indicato in calce al medesimo listino e che rimarrà invariato per tutto il periodo di durata dell'Accordo quadro. Il listino prezzi dovrà contenere almeno tutte le voci indicate nello Schema di offerta economica (nome commerciale del prodotto e codice prodotto, confezionamento, prezzo - per UM/per confezione -, ecc.).

Tutta la documentazione economica presentata (Schema di offerta economica debitamente compilato e listino prodotti) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, o dagli operatori economici riuniti o consorziati, previa conversione del file in formato pdf.

### **Art. 10 – Garanzia definitiva**

All'atto della stipula dell'Accordo quadro, ciascun aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva pari al 10% del valore complessivo dell'offerta presentata, calcolata come la sommatoria

dei prezzi unitari offerti moltiplicati per le quantità presunte inserite in gara. Tale garanzia verrà svincolata proporzionalmente in base agli stati di avanzamento del contratto fissati al raggiungimento del 50% e dell'80% del valore complessivo del contratto riferito ad ogni singolo lotto.

### **Art. 11 – Pagamenti e fatturazione**

Il Dipartimento provvede al pagamento del corrispettivo dovuto per ciascun ordine di fornitura, nei confronti dell'Appaltatore destinatario dell'ordine, sulla base delle quantità richieste e consegnate, a mezzo mandato esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere all'emissione di fattura, previa validazione e verifica da parte del soggetto del Dipartimento responsabile del controllo della fornitura.

A ciascuna fattura, l'Appaltatore deve allegare un documento riassuntivo contenente il/i prodotto/i consegnato/i e le relative quantità, al fine di permettere al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) di verificare la corrispondenza tra quanto conteggiato e fatturato e quanto effettivamente consegnato.

Il Dipartimento provvede al pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della suddetta fattura, data la complessità della fornitura e l'estensione territoriale del Dipartimento che rende più articolata la verifica della corretta esecuzione del contratto.

Le fatture dovranno essere intestate a:

*Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie (di seguito FaBiT) - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna C.F. 80007010376 - P.IVA IT01131710376.*

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 e riportare i seguenti dati:

- IBPJSZ (codice univoco ufficio);
- CUP;
- CIG;
- numero di Contratto/ordine di fornitura.

Nel caso in cui l'imposta di bollo sia obbligatoria a norma di legge, la stessa sarà a carico dell'Appaltatore.

### **Art. 12 – Penali**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito riportate:

- Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna previsto dai singoli ordini di fornitura, come previsto dal Capitolato tecnico, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'ordine di fornitura, fermo restando che, qualora la merce non fosse stata ancora consegnata dopo 5 (cinque) giorni lavorativi oltre i tempi previsti dal Capitolato, il Dipartimento potrà procedere all'annullamento dell'ordine nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, il quale non potrà più dare seguito alla consegna e non potrà pretendere nulla a titolo di corrispettivo o di risarcimento del danno da parte del Dipartimento. Qualora il Dipartimento dovesse procedere all'annullamento di due ordini di fornitura a seguito di ritardi nella consegna, potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.
- Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'invio delle schede tecniche dei prodotti offerti o loro integrazione, come previsto dal Capitolato tecnico, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore contrattuale, decorsi 10 giorni lavorativi di ritardo, l'Università avrà facoltà di risolvere automaticamente il contratto a sensi dell'art. 1456 c.c..
- In caso di mancata comunicazione di indisponibilità del prodotto, come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, potrà essere applicata una penale pari all'1 per mille del valore dell'ordine di fornitura.

- In caso di consegna di prodotti difformi rispetto a quelli ordinati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,6 per mille del valore dell'ordine di fornitura.
- In caso di mancata consegna della reportistica (30 giorni naturali dalla richiesta del Dipartimento) potrà essere applicata una penale pari all'1 per mille del valore dell'ultimo ordine di fornitura emesso nei confronti dell'Appaltatore.
- In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore complessivo degli ordini di fornitura erogati nei confronti dell'Appaltatore.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore dell'Accordo quadro.